

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE. APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PROTETTA - C.T.R.P. TIPO A DI NOGARA.

Note per la trasparenza: DSM - servizio di CTRP di tipo A di Nogara - approvazione schema accordo contrattuale integrato con il protocollo operativo per l'acquisizione del servizio di CTRP

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Direttore Dipartimento Salute Mentale e il Direttore dei Servizi Sociali, riferisce quanto segue:

Avuto presente che tra le funzioni svolte da questa Azienda vi sono anche il servizio di residenzialità e semiresidenzialità per utenti adulti presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale;

Rilevato che la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1673 del 12 novembre 2018 ha definito la programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale, stabilendo, tra l'altro, che le Aziende Ulss dovranno adeguare il proprio sistema di offerta residenziale, nei limiti dei vincoli posti in ordine al fabbisogno ed alla sostenibilità economico-finanziaria, redigendo un piano di massima da inoltrare entro 60 giorni dall'approvazione della stessa delibera all'UO Regionale competente per il visto di congruità;

Con nota del 18 giugno 2019, protocollo 101370, l'Azienda Ulss 9 Scaligera, ha inoltrato la propria proposta precisando che la stessa era stata condivisa con la Conferenza dei Sindaci;

Con DGRV 1437/2019, sono stati approvati in via definitiva i piani di massima presenti dalle Aziende Ulss tenendo conto delle richieste di rimodulazione sopra citate e articolando per l'Azienda Ulss 9 Scaligera le seguenti tipologia di unità di offerta:

Numero di posti letto per unità di offerta (pl) DGRV 1437/2019

CTRTP tipo A – SRP 1	n. 56
CTRTP tipo B – SRP 2	n. 66
Comunità Alloggio estensiva – SRP 3.1	n. 122
Comunità Alloggio di base – SRP 3.2	n. 65
Gruppo Appartamento Protetto – SRP 3.3	n. 55

Con deliberazione n. 898 del 31/12/2019 è stato dato avvio alla fase operativa del Piano relativo al

sistema di offerta residenziale extra-ospedaliero per la Salute Mentale dell'Azienda AULSS 9 Scaligera, dando altresì avvio al processo di definizione degli accordi contrattuali con i gestori delle strutture residenziali a seguito della DGRV 522/2020 e della DGRV 1438/2017, integrandoli con i protocolli operativi predisposti dal Dipartimento Salute Mentale per ogni tipologia di struttura di concerto con la Responsabile della UOSD Gestione Percorsi Riabilitativi e Integrazione con le Aree Distrettuali;

Preso atto che con deliberazione 688/2020 veniva rinnovato il contratto di gestione del servizio di CTRP tipo A di Nogara alla RTI costituita dalla Coop. Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro di San Bonifacio e dalla Cooperativa Sociale Cercate di Verona;

Considerata la necessità di garantire la continuità assistenziale agli utenti inseriti presso la CTRP tipo A di Nogara poiché tale struttura è inclusa nel Piano di Massima delle Offerte Residenziali del DSM approvato dalla Regione con DGRV 1437 del 01/10/2019 la cui elaborazione è avvenuta nel rispetto dei principi di territorialità, equità di accesso alle cure ed appropriatezza, fattori basilari per poter fornire dei Progetti Terapeutici Individualizzati a cui possano partecipare il nucleo familiare e le realtà sociali ed affettive dell'ambiente di vita dell'utente avendo come finalità anche il reinserimento nel proprio territorio;

Considerato che i locali ove era ubicata la CTRP di tipo A Villa Stellini di Nogara sono stati interessati dai lavori di ristrutturazione legati all'ampliamento della Rems di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione Azienda Ulss 9 Scaligera n. 60 del 07/02/2019 e che pertanto si è reso necessario, in accordo con la Direzione Servizi Sociali, il Dipartimento Tecnico, il Dipartimento Salute Mentale e la Coop. Cercate, procedere al trasferimento temporaneo della CTRP all'interno dello stesso edificio in cui è collocata la REMS e in particolare al secondo piano del C.S.P. di Nogara – corpo sud, nelle more della individuazione di una sede definitiva presso altri spazi idonei individuati nel territorio comunale di Nogara per i quali è in corso da parte della Cooperativa Cercate la procedura di accreditamento istituzionale per i 14 posti della CTRP previsti dalla programmazione locale, allo scopo di garantire la continuità assistenziale, il radicamento nel territorio e il consolidamento dei legami con la comunità locale di appartenenza per costruire relazioni sociali con cittadini, gruppi sociali e istituzioni.

Vista in merito la nota prot. 34126 del 17.02.2023 a firma del Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con la stipula dell'accordo contrattuale per la gestione del servizio di CTRP tipo A di Nogara con la Cercate Società Cooperativa a r.l. utilizzando lo schema tipo approvato con DGRV 1438/2017 integrato con il protocollo operativo predisposto dal Dipartimento Salute Mentale e approvato con la deliberazione n. 90 del 04/02/2021;

Preso atto che la DGRV n. 1673/18 stabilisce che la tariffa di riferimento per la CTRP di tipo A - SRP1 è di € 184,00/die più IVA se e in quanto dovuta, interamente a carico del bilancio sanitario;

Considerato che il contratto di cui al presente atto è da ritenersi nell'ambito degli accordi contrattuali e gestionali conseguenti all'accREDITAMENTO istituzionale, quale strumento di regolazione dell'offerta dei servizi e delle strutture sanitarie e socio sanitarie fondato sul criterio del rispetto della programmazione sanitaria e socio sanitaria e sociale, così come previsto peraltro dalla DGRV 1616/2008 e s.m.i.;

Ritenuto infine che l'accordo contrattuale avrà decorrenza dal 01/05/2023 e che l'Azienda ULSS 9 Scaligera, proprietaria dell'immobile, ha dato mandato all'UOC Servizi Tecnico Patrimoniali di definire il contratto di locazione comprensivo di tutti i costi delle utenze e di ogni altro costo che ad oggi risulti a carico dell'ULSS;

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la determina n. 4/2011 dell'AVCP "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accREDITAMENTO;

Propone l'adozione del conseguente provvedimento;

Il Direttore Generale

Vista l'attestazione del Responsabile e del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, per le rispettive competenze, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la



vigente legislazione regionale e statale;

Acquisito agli atti il parere del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1) di recepire e di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, per le premesse sopra indicate, lo schema di accordo contrattuale approvato con DGRV 1438/2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento con la Cercate Società Cooperativa a r.l. integrato con il protocollo operativo per l'acquisizione del servizio di C.T.R.P. (Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta) di tipo A di cui al successivo punto 6);

3) di stabilire che l'accordo contrattuale avrà decorrenza dal 01/05/2023 e che l'Azienda ULSS 9 Scaligera, proprietaria dell'immobile, ha dato mandato all'UOC Servizi Tecnico Patrimoniali di definire il contratto di locazione comprensivo di tutti i costi delle utenze e di ogni altro costo che ad oggi risulti a carico dell'ULSS;

4) di stabilire che l'allegato accordo contrattuale avrà durata triennale e comunque, ai sensi dell'art. 10 "Durata" punto 1) Allegato A) della DGRV 1303/12, non oltre la data relativa alla scadenza del decreto autorizzativo all'esercizio e/o all'accreditamento che dovrà per tempo essere rinnovato ai fini di garantire la validità e l'efficacia del presente accordo contrattuale che non è soggetto a tacito rinnovo;

5) di approvare l'allegato accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di richiamare il protocollo operativo per l'Unità Di Offerta SRP 1, Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - CTRP di tipo A come formulato dal direttore del Dipartimento Salute Mentale di concerto con la responsabile della UOSD Gestione Percorsi Riabilitativi e Integrazione con le Aree Distrettuali approvato con Deliberazione n. 90 del 04/02/2021, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

7) di stabilire che la retta giornaliera omnicomprensiva di rilievo sanitario per ogni giornata di effettiva presenza di ciascun paziente psichiatrico, nel rispetto delle DGRV n. 1673/2018 e 1437/2019, sarà corrisposta nella misura di Euro 184,00/die, oltre iva se in quanto dovuta, per il servizio di CTRP di tipo A di Nogara da erogare dalla data di effettiva decorrenza del contratto;

8) di incaricare l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali della definizione dei contratti a carico del gestore della CTRP di tipo A di Nogara e della verifica annuale dell'avvenuta riscossione dei canoni di locazione;

9) di incaricare l'UOSD Gestione Percorsi Riabilitativi e Integrazione con le Aree Distrettuali dell'esecuzione del presente provvedimento;

10) di prendere atto che in sede di Bilancio Economico Preventivo 2023 è stato tenuto conto della spesa conseguente al presente provvedimento e che si terrà altresì conto delle eventuali spese conseguenti nei successivi Bilanci di Previsione.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria_____ (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a _____ via _____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del Direttore generale, legale rappresentante pro-tempore, dr. _____ domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente_____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via _____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta regionale con deliberazione n. del, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- il Soggetto _____ è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) _____ di n. ___ posti/posti letto in virtù del provvedimento _____ e dell'accREDITAMENTO istituzionale per n. _____ di posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta _____ accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS _____
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS _____
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data



ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del Dott. _____, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato dal Direttore Generale con nota n. prot. _____ del _____

PREMESSO CHE

- in data .../.../.... ha stipulato una convenzione con _____ con sede a _____, in via _____ n. _____ - C.A.P. _____: c.f. _____ avente ad oggetto: Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'ente Gestore di servizi: ... ;
- relativi all'erogazione, da parte del soggetto del terzo settore _____, delle prestazioni _____;
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, Il soggetto del terzo settore _____ esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda ;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

Il soggetto del terzo settore _____ con sede in _____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

Il soggetto del terzo settore _____, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART. 1 - MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione, da parte del soggetto del terzo settore _____ delle prestazioni _____;

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART. 2 - DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere



restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 - TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- di natura personale immediatamente identificativi
- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o amministratore di sostegno
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 - OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;



- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell’articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l’accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un’istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell’anno precedente, lo stato dell’arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 - MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto di delega;



- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell’Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema”;
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di *almeno 15 giorni prima* dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 , qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il



trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679), questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.



Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

(_____)

IL DELEGATO

DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Direttore

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

(Dott. _____)

Con cadenza regolare, almeno semestrale, il coordinatore/coordinatrice, della struttura residenziale redige una relazione sull'andamento dei singoli progetti terapeutici, indicando risultati e problematiche emerse.

Inoltre in armonia con quanto previsto nel PTRP vengono effettuati incontri a cadenza regolare, almeno semestrale, del medico referente del CSM con l'equipe della struttura residenziale allo scopo di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi, le possibili criticità con la conseguente rimodulazione degli interventi in atto.

Il Responsabile della UOSD coordina gli inserimenti nelle strutture residenziali accreditate, monitorando il rispetto della priorità secondo i criteri e la procedura concordata con il Comitato di Dipartimento. Si precisa che l'entrata in struttura di ciascun paziente è consentita solo a seguito dell'approvazione della UOSD.

Gli utenti inseriti restano in carico allo psichiatra del CSM competente per territorio che è responsabile del PTI. Gli interventi psicofarmacologici proposti devono essere armonici con gli obiettivi individuati all'interno del PTRP e sono in carico al medico referente del CSM, fatto salvo esigenze di modifiche estemporanee legate a necessità urgenti o prettamente sintomatologiche, in cui è previsto l'intervento del medico psichiatra della struttura.

Lo psichiatra della struttura ha il compito di effettuare colloqui di valutazione clinica e di verifica del progetto con gli utenti, partecipare alla riunione settimanale dell'equipe della struttura per le verifiche dei progetti, l'attuazione delle dimissioni, le verifiche con le famiglie, intervenire nei casi di urgenza clinica e di eventi avversi, anche per quanto riguarda la terapia farmacologica in collaborazione con il terapeuta del CSM.

È opportuna una stretta collaborazione tra il personale medico in capo alla struttura residenziale e personale medico di CSM in caso di proposte di modifiche alle terapie di base dell'utente.

Per quanto riguarda le patologie organiche, queste sono in carico al MMG di riferimento del paziente, con il quale l'equipe della struttura deve mantenere un costante rapporto, prevedendo analisi di controllo periodiche in relazione alle terapie farmacologiche in atto e alle patologie organiche croniche presenti.

DURATA PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO PERSONALIZATO (PTRP) E TEMPI DI PERMANENZA

Per la CTRP di tipo A la durata massima non può essere superiore ai 18 mesi prorogabile di ulteriori 6 mesi con motivazione scritta e concordata con il CSM di riferimento e non ulteriormente prorogabile.

Per la CTRP di tipo B non può essere superiore ai 36 mesi prorogabile per altri 12, con motivazione scritta e concordata con il CSM di riferimento e non ulteriormente prorogabile.

In ottemperanza alle indicazioni cogenti contenute nella DGR 1673 del 2018 si raccomanda il monitoraggio dei tempi di permanenza previsti per concordare con il Dipartimento Salute Mentale inviante la modalità adeguata di gestione finalizzata dal PTRP.

CARATTERISTICHE

Per la CTRP di tipo A: trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere intensivo ad alta intensità assistenziale per pazienti con **gravi quadri psicopatologici e gravi compromissioni** del funzionamento personale e sociale, per i quali si ritengono efficaci interventi ad alta intensità assistenziale/relazionale riabilitativa.

Per la CTRP di tipo B: trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere estensivo ad intensità assistenziale intermedia per pazienti con **gravi quadri psicopatologici e compromissioni** del funzionamento personale e sociale per i quali si ritengono efficaci interventi ad intensità assistenziale/relazionale intermedia.

All'interno delle strutture residenziali psichiatriche sono garantite alla persona condizioni di vita adeguate alla sua dignità favorendo:

- la motivazione, la scelta del proprio operatore di riferimento, la consapevolezza, la responsabilità e la partecipazione attiva al proprio progetto;
- il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica, il recupero delle capacità residue e il potenziamento e valorizzazione delle capacità e doti personali, attraverso l'organizzazione di attività abilitative e riabilitative;
- il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione, sia all'interno che all'esterno della comunità;
- la promozione di una cittadinanza attiva attraverso iniziative culturali, attività educative e formative che stimolino la creatività, la consapevolezza e la partecipazione;
- la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante;
- il coinvolgimento nella gestione della comunità evitando forme di disadattamento e/o di emarginazione.

Aree di intervento:

- il monitoraggio delle condizioni psico-patologiche attraverso periodici colloqui clinici da parte dello psichiatra;
- interventi quali_cognitive remediation (richiede personale addestrato all'utilizzo del Cogpack), addestramento alle abilità sociali (Social skills training), illness management, Riabilitazione neuro-cognitiva
- interventi di Psicoterapia individuali e di gruppo, anche specifici per i comportamenti autolesionistici;

- interventi psico-educativi dedicati all'utente e ai familiari;
- interventi strutturati di Riabilitazione psicosociale finalizzati al recupero delle abilità di base e interpersonali-sociali e al reinserimento nel contesto di vita;
- interventi di tipo espressivo ;
- Interventi ludico-ricreativi in raccordo con la rete sociale;
- interventi per l'autosomministrazione farmacologica;
- interventi per quanto riguarda la cura del sé, una corretta alimentazione e l'attività motoria;
- interventi finalizzati alla prevenzione secondaria e terziaria delle problematiche di dipendenza (tabacco, alcool, sostanze);
- interventi formativi e di promozione di tirocini finalizzati allo sviluppo e/o recupero di capacità lavorative e a possibili inserimenti nel mercato del lavoro.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Per ogni utente inserito in Struttura Residenziale vanno utilizzate le scale di valutazione sottoelencate e vanno sviluppate le attività idonee al progetto terapeutico riabilitativo personalizzato predisposto dal responsabile della struttura residenziale , in accordo con CSM inviante.

Scale validate a livello nazionale/internazionale previste:

- IoNos (scala di Valutazione dei bisogni assistenziali) all'ingresso, a sei mesi, a dodici mesi poi ogni anno;
- VGF (scala di Valutazione Globale del Funzionamento) all'ingresso, a sei mesi, a dodici mesi poi ogni anno;
- WHOQOL (scala per la valutazione della QoL) una volta all'anno;
- SFQ-128 (scala di valutazione clima organizzativo – equipe per operatori) una volta all'anno;
- VSSS e VSSSF (scala valutazione di soddisfazione per paziente e familiare) una volta all'anno.

I punteggi ottenuti dalle scale di valutazione VSSS e VSSSF costituiranno parte integrante della valutazione relativa all'eventuale rinnovo convenzione della struttura.

STANDARD DI PERSONALE

E' fatto obbligo alla struttura dichiarare alla AULSS 9 in fase esecutiva del presente accordo la dotazione di personale, specificando FIGURE PROFESSIONALI, ORE SETTIMANALI, TITOLI DI STUDIO. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ogni volta si presenti una VARIAZIONE del personale impiegato. Particolare attenzione va data al turn over del personale: al verificarsi di ogni turn over la struttura ne darà tempestiva comunicazione alla AULSS/UOSD, inviando altresì un piano di adeguamento del nuovo personale alle funzioni e orario del personale sostituito.

(DA ALLEGATO E - DGRV 1673/2018 e ricognizione personale nelle CTRP)

CTRP DI TIPO A 14 POSTI ORE PERSONALE AL MINIMO SETTIMANALI

Medico psichiatra	9 ore
Psicologo psicoterapeuta	22 ore
Infermiere	110 ore
Assistente sociale	2 ore
Educatore-animatore – terp	45 ore
Educatore coordinatore	35 ore
Ora/oss	445 ore

CTRP DI TIPO B 12 POSTI ORE PERSONALE AL MINIMO SETTIMANALI

Medico psichiatra	6 ore
Psicologo psicoterapeuta	20 ore

Infermiere	26 ore
Assistente sociale	2 ore
Educatore-animatore – terp	38 ore
Educatore coordinatore	22 ore
Óta/oss	300 ore

CTRP DI TIPO B 10 POSTI ORE PERSONALE AL MINIMO SETTIMANALI

Medico psichiatra	5 ore
Psicologo psicoterapeuta	17 ore
Infermiere	22 ore
Assistente sociale	2 ore
Educatore-animatore – terp	31 ore
Educatore coordinatore	20 ore
Óta/oss	247 ore

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA

In riferimento all'Accordo sul documento "Le strutture residenziali psichiatriche" – Conferenza Unificata del 17.10.2013 n.116/CU e alla DGR 1673 del 2018, gli inserimenti devono riferirsi a specifici criteri diagnostici quali: disturbi schizofrenici, disturbi dello spettro schizofrenico, sindromi affettive gravi, disturbi di personalità con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale.

a. CRITERI DI INCLUSIONE

TIPO A

Persone affette da patologia psichiatrica di età non inferiore a 18 anni e di norma non superiore ai 65 e in particolare persone con quadri psicopatologici gravi, risorse e abilità potenziabili e con alta necessità relazionale/assistenziale, che richiedano trattamenti intensivi terapeutico-riabilitativi per tempi relativamente brevi;

TIPO B

Persone affette da patologia psichiatrica di età non inferiore a 18 anni e di norma non superiore ai 65 e in particolare persone con quadri psicopatologici gravi, con risorse e abilità potenziabili, con intermedia necessità relazionale/assistenziale, che richiedano trattamenti estensivi terapeutico-riabilitativi per tempi medio lunghi;

b. CRITERI DI ESCLUSIONE

Insufficienza mentale medio-grave, Disturbi pervasivi dello Sviluppo, Disturbi dello Spettro Autistico, Dipendenze patologiche primarie, Disturbi Psicopatologici degli anziani e BPSD (Behavioural and psychological symptoms of dementia), Situazioni di esclusivo disagio sociale, pazienti psichiatrici le cui necessità siano determinate da patologia organica grave o cronica ma che non necessitano di interventi riabilitativi residenziali dedicati.

INTEGRAZIONE DELLA PRESA IN CARICO

È opportuno prevedere una regolare integrazione tra il Dipartimento Salute Mentale e la struttura del privato accreditato convenzionato per garantire la qualità e omogeneizzazione degli interventi.

A tale scopo figure tecniche appartenenti all'UOSD Residenzialità e Percorsi di Riabilitazione avranno accessi regolari alla struttura per la condivisione delle attività svolte.

Inoltre con frequenza periodica verrà gestito formalmente un incontro coordinato dal Responsabile dell'UOSD Residenzialità e Percorsi Riabilitativi e i rappresentanti della fiera del sistema di offerta residenziale psichiatrica ULSS 9 Scaligera, allo scopo di condividere il monitoraggio della qualità dei servizi offerti.

FORMAZIONE

Il piano formativo annuale della struttura dovrà perseguire gli obiettivi comuni di efficacia di interventi precedentemente declinati in linea con la *mission* del Dipartimento di Salute Mentale e per questo condivisi con quest'ultimo. Particolare attenzione dovrà essere data alla formazione relazionale per quanto riguarda le dinamiche duali e gruppi. Data la possibilità agli operatori del convenzionato di partecipare agli eventi formativi del DSM Scaligero, se ne raccomanda la partecipazione..

AMMISSIONI

Le ammissioni avvengono su richiesta del C.S.M. competente e sono coordinate dal Direttore dell'UOSD Residenzialità. Entro trenta giorni dall'inserimento dell'utente (periodo di osservazione), la CTRP redigerà un PTRP, sulla base del PTI fornito dal CSM, che sarà validato in una riunione congiunta con il CSM inviante.

Le attività svolte dovranno essere registrate (sistema informativo ULSS).

DIMISSIONI

Le dimissioni avvengono in maniera concordata con il medico di riferimento C.S.M. competente e sono coordinate dal Direttore dell'UOSD Residenzialità.

La struttura redigerà una breve relazione conclusiva sugli obiettivi raggiunti e le eventuali aree di bisogno individuate nel percorso in Comunità; sarà parte integrante della relazione anche la scheda HoNos e la Scheda VGF

La dimissione dalla struttura avviene a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi individuali previsti nel PTRP;
- auto-dimissione del paziente;
- non congruità della struttura rispetto alle abilità dell'utente e necessità di ridefinizione del target terapeutico assistenziale più adeguato.

INDICATORI E REPORT (VEDI DI SEGUITO ALLEGATO FACSIMILE SCHEDA REPORT MENSILE)

Il Dipartimento Salute Mentale monitora l'andamento dell'aspetto terapeutico riabilitativo della struttura mediante un report mensile sulle presenze, eventuali criticità e imminenti dimissioni (come da scheda allegata).

A fine anno ogni struttura dovrà redigere e consegnare al Responsabile della UOSD un report annuale.

Nei REPORT ANNUALE dovranno essere indicati:

numero totale inserimenti

numero dimissioni specificando i drop out
numero ammissioni ospedaliere per utente e totali
numero di tirocini e/o inserimenti lavorativi attivati
attività e progetti svolti fuori dalla struttura
attività e progetti svolti nella struttura
turn over degli operatori
durata media degli inserimenti
criticità (gestionali, cliniche, riabilitative, strutturali) emerse durante l'anno
progetti previsti per l'anno seguente

INCIDENT REPORTING

Segnalazione immediata all'équipe di riferimento e alla UOSD di eventi avversi verificatesi in struttura.

Invio copia alla UOSD dell'audit eseguito come previsto dalla normativa sulla gestione del rischio clinico.

GESTIONE UTENTI INSERITI IN REGIME PRIVATO DALL'ENTE GESTORE IN POSTI LETTO AFFERENTI ALLA MEDESIMA STRUTTURA ABITATIVA CHE NON RIENTRANO NEL PIANO RESIDENZIALE DEL DSM

Nei casi in cui l'Ente Gestore della struttura accoglia in regime privato utenti o persone nella stessa struttura residenziale inserita nel Piano di Offerta residenziale del DSM, nonché in posti letto non appartenenti a quelli in convenzione con l'Aulss 9, l'Ente gestore deve sottoscrivere che tali inserimenti non usufruiranno delle ore assistenziali-riabilitative previste per i posti accreditati per il DSM e che tali utenti, vista la possibile contiguità abitativa con gli utenti del DSM, saranno sottoposti a tutte le norme di prevenzione per il contagio da SARS-COV 2 previste per le strutture residenziali dalle Direttive Regionali e Aziendali, fra cui il tampone nasofaringeo all'entrata e nei successivi tempi indicati.

FACSIMILE - SCHEDA REPORT MENSILE

Età media utenti inseriti:

Durata media inserimenti attuali:

Posti totali Posti occupati

N.	COGNOME E NOME	CLASSE	DATA E PROVENIENZA INSERIMENTO	DIAGNOSI	STATO	NOTO AL SERVIZI O DAL
1	A.G (Serv.) Dr.ssa	1967 (52)	Novembre 2015 (da SPDC, TSO)	Episodio psicotico in disturbo paranoide e poliabuso di sostanze e psicofarmaci	Progetto in atto. Terminato il regime di libertà vigilata.	1994
2	P. D. (Serv.) Dr.ssa	1972 (47)	Febbraio 2017 (da casa → SPDC)	Schizofrenia simplex	In attesa di spostamento in una C.A.E.	2002

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.

DEL

3	R.C. (Serv...) Dr.ssa		Agosto 2018 (da casa → SPDC)	Dist. Ossessivo-compulsivo, dist. di personalità dipendente	Progetto in atto, in previsione trasferimento in C.A. o G.A.P.; autonomie ancora da potenziare e aggressività da controllare. Ottenuti ottimi risultati finora.	
4	P. D. (Serv.) Dr.ssa	1972 (47)	Febbraio 2017 (da casa → SPDC)	Schizofrenia simplex	In attesa di spostamento in una C.A.E.	2002

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

